


Trasparenza&Privacy dopo il D. Lgs. n. 33/2013: RELAZIONE COMPLICATA?



Avv. Ernesto Belisario
www.ernestobelisario.eu



BELISARIO
STUDIO LEGALE

SOMMARIO

- ☑ IL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 (introduzione e obblighi)
- ☑ PRIVACY: LE CRITICITA' DA AFFRONTARE

la rivoluzione della trasparenza viene da lontano



LA NUOVA TRASPARENZA

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013

- ▶ Attuativo della normativa anti-corruzione (Legge n. 190/2012)
- ▶ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013
- ▶ Contiene il *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*

LA TRASPARENZA È...

- Diritto di accedere alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria** sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n. 33/2013)
- Diritto di accedere agli atti e ai documenti relativi a singoli procedimenti amministrativi** (Legge n. 241/1990)

INTERVISTA | Filippo Patroni Griffi I | Ministro della Pa

«Confidiamo che a controllare siano soprattutto i cittadini»

«Ora i cittadini e le imprese - afferma Filippo Patroni Griffi, ministro della Pubblica Amministrazione - possiedono gli strumenti giuridici per far valere nei confronti degli uffici pubblici gli obblighi di trasparenza. È l'elemento più rilevante di questo testo unico che riunisce norme prima sparse e le razionalizza».

Sono stati introdotti anche nuovi adempimenti.

Certo. Come quello che obbliga i gruppi consiliari di Regioni e Province a pubblicare i rendiconti dei finanziamenti ricevuti. Se non lo fanno, scatta la sanzione del taglio del 50% delle risorse. Sono state anche estese le norme sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali dei titolari di cariche politiche elettive, che già esistevano per i componenti del Governo.

Per il Garante della privacy troppi dati personali.

Alcuni di quei rilievi li abbiamo accolti. C'è, però, un dato di fondo: siamo di fronte a due valori costituzionali: la protezione della privacy e il buon andamento della pubblica amministrazione. La tecnica migliore non è la contrapposizione, ma il bilanciamento. È



Patroni Griffi, ministro della Pa

quanto fatto con il testo unico.

Il decreto è un pezzo della legge anticorruzione. La trasparenza serve a fronteggiare le tangenti?

Sicuramente sì. Basta pensare alla parte che obbliga alla pubblicità dei contratti o dei tempi dei procedimenti.

Le norme sulla trasparenza sono state spesso disattese. Come pensate di renderlo efficace questa volta?

Un deterrente può essere rappresentato dalle sanzioni. Ce ne sono di specifiche: per esempio, gli incarichi di consulenza non diventano efficaci se l'amministrazione non pubblica il curriculum del consulente, nonché l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Occorrerà un pressante monitoraggio per indurre gli uffici a darsi da fare.

È un impegno che divideremo con la Civit. Confidiamo, però, che il monitoraggio lo facciano anche i cittadini attraverso lo strumento dell'accesso civico.

Arriveranno linee guida per dare omogeneità ai nuovi adempimenti?

Molti problemi sono affrontati nelle linee guida sulla trasparenza, che la Civit ha aggiornato. Prima di intervenire aspettiamo, però, di capire meglio le difficoltà, anche attraverso i quesiti delle amministrazioni. L'imperativo ora è partire.

Impegni nuovi e gravosi, soprattutto per le piccole amministrazioni, che si troveranno, tra l'altro, alle prese con il piano anticorruzione e il programma triennale sulla trasparenza.

Daremo indicazioni per far coincidere i due adempimenti in un unico atto o in settimana invieremo alla Civit la bozza del piano nazionale anticorruzione. E dovranno coincidere anche il responsabile della trasparenza e quello della prevenzione e corruzione.

ANTONIO DI NINO

DECRETO TRASPARENZA

PRINCIPIO GENERALE

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

(art. 1)

OBBLIGHI PRINCIPALI

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

COME

DIRITTO ALLA CONOSCIBILITA'

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

(art. 3)

QUALITA' DELLE INFORMAZIONI

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

(art. 6)

OPEN DATA

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

(art. 7)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

PER QUANTO TEMPO

LO STORAGE È IMPORTANTE

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

(art. 8)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

DOVE

RESTYLING PER I SITI WEB

- Creazione della sezione “Amministrazione Trasparente” (collocata in home page e indicizzata dai motori di ricerca)
- Soppressione delle sezioni “Trasparenza, valutazione e merito” - “Operazione trasparenza” - “Amministrazione aperta”

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

COSA

DISPOSIZIONI GENERALI

- Programma per la trasparenza e l'integrità
- Atti generali
- Oneri informativi per cittadini e imprese

ORGANIZZAZIONE

- Organi di indirizzo politico-amministrativo
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali
- Articolazione degli uffici
- Telefoni e posta elettronica

PERSONALE

- Incarichi amministrativi di vertice
- Dirigenti
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa

PERFORMANCE

- Piano della performance
- Relazione sulla performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- Benessere organizzativo

ENTTI CONTROLLATI

- Enti pubblici vigilati
- Società partecipate
- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica

ATTIVITÀ E PROVVEDIMENTI

- Dati aggregati sull'attività amministrativa
- Tipologie di procedimento
- Monitoraggio tempi procedurali
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati

PROVVEDIMENTI

- Provvedimenti di indirizzo politico
- Provvedimenti dirigenti

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI

- Criteri e modalità
- Atti di concessione

BILANCI

- Bilancio preventivo e consuntivo
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

- Patrimonio immobiliare
- Canoni di locazione o affitto

SERVIZI EROGATI

- Carta dei servizi e standard di qualità
- Costi contabilizzati
- Tempi medi di erogazione dei servizi
- Liste di attesa

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- IBAN e pagamenti informatici

... E NON È FINITA

- Collaborazioni e consulenti
- Bandi di concorso
- Controlli sulle spese
- Bandi di gara e contratti
- Opere pubbliche
- Pianificazione del territorio
- Informazione ambientali
- Strutture sanitarie accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti

UN BEL LAVORO...



LE REGOLE E I LIMITI DELLA TRASPARENZA



PRIVACY

La trasparenza intesa come accessibilità totale pone una serie di problematiche concernenti la tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati debbono essere pubblicati. Come sottolineato dalla Civit nella delibera n. 105 del 2010 e dal Garante della privacy nella delibera del 2 marzo 2011, le amministrazioni pubbliche dovranno prestare la massima attenzione alle indicazioni ivi contenute aventi ad oggetto la pubblicazione on line dei dati personali al fine di realizzare un equilibrio ed un bilanciamento tra la disciplina della trasparenza e la protezione dei dati personali.

In tal senso, il Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il d. lgs. n. 196 del 2003, sancisce il rispetto del principio di proporzionalità, volto a garantire che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati.

PRIVACY

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

(art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013)

PRIVACY

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

(art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013)

PRIVACY

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

(art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013)

PRIVACY

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

(art. 4, comma 5, D. Lgs. n. 33/2013)

PRIVACY

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

(art. 4, comma 3, D. Lgs. n. 33/2013)

PRIVACY

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

(art. 4, comma 4, D. Lgs. n. 33/2013)

PRIVACY

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

(art. 4, comma 8, D. Lgs. n. 33/2013)

ALTRE QUESTIONI APERTE

- il riutilizzo da parte di terzi
- il diritto all'oblio



GIVE US
SOME
FEEDBACK

GRAZIE

www.ernestobelisario.eu

www.decretotrasparenza.it

edu@ernestobelisario.eu
